CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

26.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare (1425) 336

PRESIDENTE e *Relatore*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione (1450) 337

CHIARELLI IGNAZIO, *Relatore*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni (*Approvato con modificazioni*) (1508). 337

PALLADINI, *Relatore* – PRESIDENTE, BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ANDRIANI, MORELLI EUGENIO, SALVAGNINI, CHIAPPELLI, DEDIN, LEVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra (1509). 338

ORSI, *Relatore*.

Pag.

Soppressione della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia e devoluzione del suo patrimonio alla Associazione Italiana della Croce Rossa (1511) 341

NICOLATO, *Relatore*.

Conferimento ai comuni e alle provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo (1512) 342

DONELLA, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, GUIDI GIOVANNI, NICOLATO, ANDRIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e alla assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. (*Approvato con modificazioni*) (1531) 343

BOLOGNI, *Relatore*.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno (1514) 344

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, REBUCCI.

Pag.

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (*Approvato con modificazioni*) (1542) 345

ORSI, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, NICOLATO.

Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi (1543) 347

FIORETTI ARNALDO, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, NICOLATO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni (1549) 351

PRESIDENTE, *Relatore*.

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità (1540) . . . 344

LEVA, *Relatore* – PRESIDENTE, BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture (1544) 349

BAROFFIO, *Relatore* – PRESIDENTE, BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, FIORETTI ARNALDO, SPINELLI FRANCESCO, PAGNONE, LEVA, VITALE FILOMENO, DONELLA, NICOLATO, ANDRIANI.

Disegno di legge (*Rinvio*):

Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche in luogo diverso della provincia di residenza (1541) . 345

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*.

Pag.

Disegno di legge (*Discussione*):

Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 (1510) 339

MORELLI EUGENIO, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ANDRIANI, SPINELLI FRANCESCO, NICOLATO, DEDIN, CHIARELLI GIUSEPPE, VITALE FILOMENO.

Registrazioni con riserva della Corte dei Conti (Doc. II, nn. 13 e 14) 351

PRESIDENTE, *Relatore*.

Esame di una petizione 351

PRESIDENTE, *Relatore* – FIORETTI ARNALDO, PAGNONE.

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Alessandri, Di Giacomo, Frontoni, Gaetani Alfonso, Gennaioli, Ippolito, Labadessa, Lugini, Pazzagli, Pennavaria e Suppiej; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato* RUSSO, *per la Presidenza del Consiglio* e BUFFARINI GUIDI, *per l'interno — Interviene anche, debitamente autorizzato, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il Consigliere nazionale* CENSI).

LEVA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare. (1425)

PRESIDENTE, in assenza del relatore Consigliere nazionale Labadessa, che si trova in congedo, fa rilevare l'opportunità del prov-

vedimento determinato dall'attuale stato di guerra, e ne propone l'approvazione.

Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione. (1450)

CHIARELLI IGNAZIO, *Relatore*, fa presente che, quando fu occupata la zona di Lubiana, si rese necessaria, da parte della Autorità italiana, l'emanazione di provvedimenti di carattere civile, giudiziario e finanziario. Si tratta ora di mantenere ancora in pieno vigore tali provvedimenti fino a quando al territorio della nuova provincia non siano estese tutte le norme di legge in vigore nel Regno d'Italia. Data la finalità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni. (1508)

PALLADINI, *Relatore*, ricorda che il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni si riallaccia alla disposizione dell'articolo 20, n. 4, della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e alla sanzione penale contenuta nell'articolo 340 della legge stessa, e fu espressamente contemplato dall'articolo 8 del Regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, nel quale fu completata la figura del reato con l'accenno alla propalazione delle notizie, ricevute dalle dette stazioni, e vennero precisati i possibili soggetti dell'infrazione al divieto: abbonati alle radioaudizioni circolari e comunque possessori di apparati radioriceventi.

Infine, col Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, sottoposto all'esame della Commissione, le pene stabilite per tale reato dalla legge di guerra sono state triplicate, rese cioè elevabili sino ad un massimo di diciotto mesi di reclusione e di trentamila lire di multa.

Nessun dubbio sulla necessità del provvedimento.

Per persuadersene basta considerare come, a guerra inoltrata, ingrandita ed inasprita, appaia sempre più grave il danno che alla compagine ed alla saldezza spirituali della difesa interna potrebbe apportare la diffusione di notizie politico-militari alterate o false, ed in ogni modo sempre tendenti ad impressionare a vantaggio del nemico lo spirito pubblico; e pensare anche alle probabilità di una eccessiva frequenza delle infrazioni al divieto in oggetto, dovute alla insufficienza della coazione psicologica esercitata dalle misure delle pene sancite dall'articolo 340 della legge di guerra.

C'è solo da osservare che è difficile accertare tale reato, è difficile sorprendere in flagrante gli ascoltatori delle audizioni vietate, o trovare testimoni d'accusa, che dovrebbero essere poi i familiari, amici, domestici dell'inquisito!

È dell'avviso che per bilanciare gli effetti delle difficoltà dell'accertamento e quindi della repressione di tale reato, si potrebbe renderne più efficace la prevenzione, affiancando la coazione psicologica con una coazione materiale: aumentando, ad esempio, l'intensità ed il tono dei rumori, che, da parte nostra, disturbano le trasmissioni nemiche o neutrali, e proibendo il possesso o l'uso degli apparati riceventi agli enti ed alle persone, che si ha qualche ragione di tenere in sospetto.

Raccomanda a chi spetta lo studio dei relativi provvedimenti.

Intanto propone l'approvazione del disegno di legge, che risponde alle urgenti necessità dell'ora.

ANDRIANI rileva che la dizione dell'articolo 1 del Regio decreto di cui si propone la conversione in legge contiene due ipotesi disgiuntive, inquantochè si fa riferimento all'uso degli apparecchi di radioaudizioni o per ascoltare le stazioni di radiodiffusione nemiche o neutrali, o per propalarne le notizie ricevute.

Osserva che la lettera della legge è imperfetta, in quanto che non si può far uso dell'apparecchio radio, nemico o neutrale, per propalare: si può farne uso per ascoltare. La propalazione è un fatto successivo alla

ascoltazione. Le pene che si intendono triplicare devono, a suo avviso, essere comminate soltanto per chi ascolta tali notizie. Chi le propala incorre in un altro reato.

Propone, pertanto, che all'articolo 1 del Regio decreto-legge che la Commissione è chiamata a convertire siano soppresse le parole: « o per propalarne le notizie ricevute ».

PRESIDENTE è dello stesso avviso.

MORELLI EUGENIO adotterebbe la formula: « per ascoltare le stazioni di radiodiffusione o di radiocomunicazioni nemiche o neutrali al fine di propalarne le notizie ricevute ».

ANDRIANI ribadisce il concetto che occorra semplicemente limitarsi a reprimere l'ascoltazione, senza di che la portata delle disposizioni risulterebbe ristretta. Basta sorprendere taluno in ascolto perchè sia questi passibile delle pene stabilite, senza che su ciò influisca l'affermazione che egli non aveva in animo di propalare le notizie. Non è possibile, d'altra parte, fotografare l'intenzione di chi ascolta.

Si tratta, in conclusione, di due fatti diversi, dei quali la propalazione riveste maggiore gravità. Con la disposizione in esame si vuol reprimere la sola ascoltazione.

SALVAGNINI concorda nel rilievo che l'ascoltazione è reato distinto dalla propalazione delle notizie.

PRESIDENTE precisa che la propalazione è già prevista da altre leggi che ne fissano la sanzione.

Per la chiarezza della discussione ricorda che l'articolo 340 della legge di guerra è così formulato:

« Chiunque fa uso di apparecchi per radioaudizioni, in violazione dei provvedimenti emanati a norma del numero 4 dell'articolo 20, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire diecimila ».

CHIAPPELLI pensa che se si accettasse la proposta del camerata Andriani si verrebbero a triplicare le pene per coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali, mentre resterebbero inalterate quelle stabilite per chi diffonde le notizie. Manterrebbe pertanto l'articolo 1 nel testo ministeriale.

ANDRIANI ricorda che per i propalatori di notizie false, esagerate o tendenziose esiste l'articolo 265 del Codice penale che prevede la reclusione non inferiore a cinque anni.

PRESIDENTE avverte che l'intenzione del legislatore è di aumentare le pene per chi ascolta le stazioni radio nemiche o neutrali. Egli stesso è stato uno dei propugnatori del provvedimento perchè riteneva troppo lievi le pene stabilite per simile reato.

Appare, pertanto, giustificata la proposta di sopprimere all'articolo 1 le parole: « o per propalarne le notizie ricevute ».

DEDIN manterrebbe la dizione dell'articolo 340 della legge di guerra triplicando le pene.

LEVA osserva che prevedendo anche l'ipotesi della propalazione delle notizie si verrebbe a comminare una pena inferiore a quella già prevista dal Codice penale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è d'avviso che si possa accogliere la proposta di sopprimere all'articolo 1 le parole « o per propalarne le notizie ricevute ». Sarebbe, infatti, pericoloso prevedere la propalazione di notizie, dato che si verrebbe a richiedere un dolo specifico.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione all'articolo 1 del Regio decreto-legge che si propone di convertire in legge delle parole: « o per propalarne le notizie ricevute ».

(*È approvata*).

Pone ai voti l'articolo unico così modificato.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. (1509)

ORSI, *Relatore*, nota che il disegno di legge estende ai vigili del fuoco le disposizioni penali e disciplinari previste per i mobilitati civili nelle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. Il provvedimento è talmente ovvio che appare superfluo di illustrarlo.

Ne propone, perciò, senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. (1510)

MORELLI EUGENIO, *Relatore*, osserva che il provvedimento è strettamente connesso all'indirizzo seguito dal Governo in materia di esercizio dell'odontoiatria. È convinto che nessuna ulteriore sanatoria sia da concedere ai dentisti pratici. La lunga esperienza quale segretario del Sindacato nazionale dei medici gli ha consentito di rilevare il pericolo che si correrebbe se non si chiudesse una buona volta l'iscrizione dei dentisti abilitati nell'elenco transitorio.

Ormai l'odontoiatria ha raggiunto tale altezza e nobiltà fra le discipline mediche che la semplice tecnica appare ben piccola cosa. Ed è merito del Governo fascista aver preceduto gli altri paesi nello stabilire che l'odontoiatria debba essere esercitata solo dai medici.

Si può, in conclusione, essere dolenti che molte sanatorie siano state concesse e ritenere perciò tanto più opportuno il disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

ANDRIANI. A parte il merito della disposizione e le osservazioni del relatore, pensa debbasi sopprimere il secondo comma dell'articolo unico proposto che è in aperta contraddizione con il titolo della legge ch'è quello d'interpretazione autentica dell'articolo 367. Si vuole, in sostanza, che l'articolo 367 del testo unico delle leggi sanitarie sia inteso in un determinato modo.

È, dunque, un'interpretazione in senso obbligatorio quale è prevista dall'articolo 73 dello Statuto del Regno: come tale essa retroagisce *ex tunc*, al momento in cui è entrata in vigore la disposizione interpretata. Non può sussistere interpretazione autentica che non sia retroattiva, sì da formare una sola ed unica dichiarazione di volontà con la disposizione originaria.

Con il secondo comma invece si viene a dare alla disposizione un carattere innovativo, perchè si dice che « non può valere per decidere se sia abusivo agli effetti penali, l'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria avvenuto prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima ». Senza contare che si crea una grande confusione. Finora chi ha applicato la legge ha potuto interpretarla in un senso o nell'altro. Per l'avvenire chi deve giudicare dei fatti precedenti non ha neanche la libertà che gli veniva dalla non certezza della legge e pertanto è indotto ad applicare la legge stessa proprio in senso contrario a quello voluto dal legislatore e da questi oggi chiarito.

Propone, concludendo, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

SPINELLI FRANCESCO ricorda che in base al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, i cittadini italiani rimpatriati per causa della guerra furono autorizzati all'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie sulla base dei diplomi conseguiti all'estero. Successivamente, con decreto-legge 22 marzo 1923-I, n. 795, fu confermata fino all'ottobre del 1923 la validità di tale autorizzazione e si dettarono norme per conseguire l'autorizzazione definitiva. È intervenuto quindi l'articolo 367 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, con il quale sono stati autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che erano stati legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria anteriormente al decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755. La Corte di Cassazione del Regno ha però ritenuto che, in base a detto articolo 367, anche coloro che avevano conseguito l'abilitazione all'estero e che non avevano curato l'autorizzazione definitiva dovevano ritenersi legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Ora nella pratica attuazione del provvedimento in esame si dà una sanatoria per tutti quelli che hanno conseguito, sia pure irregolarmente, l'iscrizione negli albi professionali, perchè si è pronunziata la Suprema Corte nel senso dianzi accennato; e si crea una gravissima sperequazione per tutti gli altri cui finora è stata negata l'iscrizione.

Vi saranno, in definitiva, dei martiri e dei privilegiati, perchè alcuni hanno usufruito della sistemazione, sia pure un po' larga, creata dal Magistrato e altri invece vengono a patire per una interpretazione restrittiva, determinata specialmente dall'aggiunta nel primo comma della parola « e definitivamente ».

L'osservazione del camerata Andriani è, a suo avviso, fondata e viene a rafforzare la preoccupazione che ha creduto opportuno prospettare alla Commissione.

MORELLI EUGENIO, *Relatore*, nota che è indispensabile porre termine al contrasto sorto fra la volontà del legislatore e l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria, fa-

cendo prevalere l'indirizzo seguito dal Governo nel campo della odontoiatria.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ricorda che il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 chiudeva una questione che si dibatteva da decenni e che comprometteva seriamente, in Italia e all'estero, quel primato che l'Italia aveva acquistato attraverso una legislazione in materia di odontoiatria, che era citata ad esempio in tutto il mondo. Il Ministero dell'interno aveva adottato una disposizione che riteneva fosse precisa ed inequivocabile; senonchè la Magistratura non è stata dello stesso avviso. Lo scopo, peraltro, che si voleva raggiungere è stato dal 1934 in poi frustrato.

Il Ministero, dopo aver confidato che la Suprema Corte volesse creare una giurisprudenza favorevole alla sua tesi, ha ritenuto necessario dare una interpretazione autentica all'articolo 367.

Giudica fondata la tesi sostenuta dal camerata Andriani, cioè che la legge interpretativa dovesse avere efficacia dal 1934 in poi. In tal senso il Ministero aveva preparato il disegno di legge; ma dal Ministro Guardasigilli, al quale fu comunicato, è pervenuta la seguente lettera:

« In relazione alla nota sopra indicata si osserva che i riflessi penali dell'efficacia retroattiva del provvedimento in esame possono verificarsi sia nei procedimenti già in corso e sia in quelli che potranno essere in seguito promossi per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge interpretativa. Ed invero è evidente che fatti, i quali, in base all'interpretazione della legge vigente al tempo in cui furono commessi, *potevano essere ritenuti leciti*, vengono a rivestire *necessariamente* il carattere di reato per effetto della nuova legge interpretativa. Vero è che, come osserva cotesto Ministero, potrebbe essere invocato, per escludere la punibilità, l'errore sul fatto che costituisce il reato, determinato da un errore su una legge diversa da quella penale; ma non può escludersi, con tutta sicurezza, che l'autorità giudiziaria vada in diverso avviso, anche perchè non è agevole in pratica stabilire se l'errore addotto dall'imputato concerna una legge diversa da quella penale o piuttosto si risolva in un'ignoranza della stessa legge penale, che, come è noto, non può essere invocata. È pertanto necessario stabilire espressamente che l'efficacia retroattiva del nuovo provvedimento non deve poter valere in sede penale, in guisa che il giudizio sulla sussistenza del reato d'esercizio abusivo della odontoiatria e della protesi dentaria avvenuto anteriormente alla nuova legge, abbia luogo prescindendosi dal provvedimento d'interpretazione autentica. Ciò posto, qualora cotesto Ministero ritenesse d'insistere nella proposta di dare allo schema carattere interpretativo, sarebbe indispensabile aggiungere allo schema un comma del tenore seguente:

« L'anzidetta disposizione non può valere per decidere se sia abusivo, agli effetti penali, l'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria avvenuto prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima ».

ANDRIANI non ritiene fondata la tesi del Ministero della giustizia.

NICOLATO è del parere che si debba sopprimere il secondo comma.

DEDIN osserva che, qualora si sopprima il secondo comma, l'autorità giudiziaria trarrà dalla discussione avvenuta in seno alla Commissione legislativa gli elementi sufficienti per convincersi che l'interpretazione autentica non deve preoccupare nei giudizi penali.

CHIARELLI GIUSEPPE crede inesatto che la legge interpretativa debba retroagire. La legge interpretativa è una nuova manifestazione di volontà dello Stato, secondo la quale da un determinato momento una norma deve essere intesa in un certo senso.

La legge, d'altra parte, è sempre innovativa, agisce *ex nunc*, non retroagisce se non quando essa stessa lo dichiari esplicitamente. In materia penale poi è principio istituzionale che la norma penale non può agire che per l'avvenire.

Praticamente, sopprimendosi il capoverso, avverrebbe che per il medesimo fatto accaduto nello stesso periodo di tempo potrebbero aversi sentenze di assoluzione o di condanna a seconda che il giudizio sia celebrato prima o dopo l'entrata in vigore del presente disegno di legge. Condivide, in conclusione, il parere espresso dal Ministero della giustizia.

ANDRIANI osserva che la norma in esame è interpretativa e non innovativa. Non si tratta di una nuova manifestazione di volontà del legislatore, ma di una legge per la interpretazione obbligatoria di una precedente norma, emanata in virtù dell'articolo 73 dello Statuto.

Quando il camerata Chiarelli dice che la legge penale non dispone che per l'avvenire afferma un principio indiscutibile che non conforta ma distrugge la sua obbiezione. Infatti, nel caso concreto il legislatore non

dispone oggi, ma ha disposto ieri, allorquando ha emanato l'articolo 367. Oggi si limita a dettare una interpretazione autentica di una norma positiva che ritiene sia stata talvolta male interpretata dai naturali interpreti delle leggi, cioè dai giudici. In altre parole il legislatore fa sapere, di fronte alle contraddittorie interpretazioni dei giudici, quale fu la sua intenzione, allorchè emanò la norma.

Per questa ragione di stretto diritto ha proposto la soppressione del secondo comma.

CHIARELLI GIUSEPPE osserva che la legge non può essere che innovativa, anche se non dispone, ma interpreta disposizioni preesistenti. La legge non può essere retroattiva, se la retroattività non è esplicitamente dichiarata. Seguire un diverso avviso significa violare l'articolo 2 del Codice civile. Si domanda che cosa accadrebbe se fosse lecito con una interpretazione autentica, fatta a notevole distanza di tempo dall'entrata in vigore della norma, sovvertire tutti i rapporti creatisi durante il periodo in cui la legge è stata applicata.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che la disposizione in esame, in quanto interpretativa di una legge precedente, ha efficacia retroattiva: ciò è pacifico per quanto concerne gli effetti amministrativi della norma stessa; dà luogo, invece, a dubbi per quanto riguarda le conseguenze penali di essa, nei confronti dei procedimenti penali in corso per fatti avvenuti prima della entrata in vigore della norma interpretativa, poichè la retroattività di essa sarebbe in contrasto col principio generale della irretroattività della legge penale.

Per dirimere questi dubbi, ed affermare in maniera recisa il rispetto della irretroattività della legge penale, il Ministero di grazia e giustizia ha chiesto l'introduzione del secondo comma.

Pur non essendo sfavorevole alla soppressione del comma, si preoccupa del fatto che non sia accolto un emendamento suggerito dal Ministero di grazia e giustizia.

In proposito informa che, il Ministero, ora interpellato, ha dichiarato che non ritiene di poter ritirare il secondo comma dell'articolo unico, perchè ciò implicherebbe anzitutto una sconfessione per la magistratura che ha giudicato in quel senso che riteneva giusto, e poi perchè, secondo la tesi sostenuta dal camerata Chiarelli, non si può ammettere la retroattività della disposizione in esame.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico nel testo ministeriale.

(*Non è approvato*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, si ripromette di ripresentare il disegno di legge, ma vorrebbe che dal resoconto risultasse che la Commissione lo avrebbe approvato senza il secondo comma.

ANDRIANI dichiara di essere favorevole al primo comma dell'articolo unico.

VITALE FILOMENO nota che sono da tener presenti i rilievi del camerata Spinelli. Con la soppressione del secondo comma si viene a restringere il numero dei dentisti, per modo che alcuni comuni potrebbero essere privati della loro opera, costringendosi le persone che hanno bisogno di cure dentarie a sostenere delle spese non indifferenti per recarsi dai comuni di residenza ai grossi centri, ove abitualmente risiedono gli specialisti.

Vi sarebbero, poi, i meno abbienti, i lavoratori ad esempio, che dovrebbero rinunziare a qualsiasi cura dentaria per il fatto che, siccome i medici condotti ritengono poco dignitoso interessarsi della cura dei denti, non possono gravare i propri bilanci domestici delle spese richieste dalle cure di un odontoiatra.

Sarebbe bene, quindi, considerare il provvedimento nei suoi effetti pratici.

PRESIDENTE constata che la maggioranza della Commissione avrebbe approvato l'articolo unico senza il secondo comma.

Discussione del disegno di legge: Soppressione della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa. (1511).

NICOLATO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge tende a sopprimere la Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » che fu costituita nel 1914 in Imperia e a devolverne il patrimonio, valutato a lire 348.495, alla Associazione Italiana della Croce Rossa. La ragione del provvedimento sta nel fatto che l'istituto è venuto a perdere la sua originaria efficienza a motivo dei limitati mezzi di cui oggi dispone. E poichè gli scopi a cui fu rivolto il pensiero dei fondatori rientrano in quelli perseguiti dalla Croce Rossa, quest'ultimo istituto appare il naturale successore e continuatore dell'opera svolta dalla « Croce Bianca ».

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conferimento ai comuni e alle provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo. (1512)

DONELLA, *Relatore*, rileva che con l'articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, sono stabiliti i termini entro i quali è riservato a tali enti il diritto di riscattare quei pubblici servizi che essi abbiano affidati alla industria privata. Tali termini vengono ora prorogati con il disegno di legge in esame a un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il provvedimento appare quanto mai opportuno date le forti somme che potrebbero rendersi necessarie per il pagamento delle indennità alle ditte concessionarie, per il riattamento e l'ampliamento degli impianti, somme che la maggior parte dei comuni non sarebbe ora in grado di procurarsi.

Trae peraltro motivo dal disegno di legge in discussione per raccomandare al Sottosegretario per l'interno che le finalità che giustamente con il disegno di legge si perseguono non vengano neutralizzate mediante circolari ministeriali che siano con esse contrastanti. Intende riferirsi ad una recente circolare del Ministero delle corporazioni, cui hanno fatto eco istruzioni del Ministero dell'interno, con la quale si è stabilito che i canoni di appalto dei pubblici servizi non possono essere riveduti neppure se i contratti stessi che regolano questi rapporti rechino esplicita la clausola della rivedibilità, e ciò perchè col provvedimento del giugno 1939 si sono bloccate le tariffe.

Avverte che all'ordine del giorno della odierna riunione vi è un disegno di legge che prevede l'estensione alle amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. Le finalità di tale disegno di legge sono indubbiamente collegate con quelle del provvedimento in esame e con il provvedimento che ha esteso ai comuni la facoltà di revisione degli appalti delle opere pubbliche. Con il disegno di legge in discussione trattasi di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi pubblici senza privare gli enti ausiliari del diritto di riscattarli, diritto di cui non possono avvalersi attualmente attese le loro precarie condizioni finanziarie. In altre parole i comuni e le provincie non devono attualmente essere posti nella condizione di dover assumere la gestione diretta di questi servizi, ma perchè ciò sia possibile è necessario che le ditte assuntrici non siano a loro volta poste nella condizione di doverli abbandonare. E poichè le relative spese di esercizio sono in questi ultimi tempi notevolmente accresciute, e per l'aumentato costo della mano d'opera e per il maggior prezzo del materiale in genere, è necessario che sia consentita la revisione dei prezzi.

La circolare del Ministero delle corporazioni, cui ha alluso, è pertanto in contrasto con le finalità dei due cennati disegni di legge. Ora è necessario difendere i bilanci dei comuni e delle provincie, ma anche garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi. Con circolari del tipo di quella lamentata, i Podestà e i Presidi vengono posti nella impossibilità di conseguire questi scopi.

È da aggiungere, come ultima considerazione, che il blocco delle tariffe dei pubblici servizi viene invocato fuori luogo, perchè la revisione degli appalti dei pubblici servizi non avrebbe che un effetto finanziario interno, nei rapporti fra Comune ed appaltatore.

Desidera precisare che non ha invocato il riesame della circolare in nome di interessi particolari, ma come Podestà: e crede di non andare errato se afferma di avere interpretato anche il pensiero dei camerati Podestà e Presidi che partecipano ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE Il camerata Guidi ha proposto di aggiungere alla fine dell'articolo unico:

« I comuni e le provincie sono però tenuti a darne comunicazione al gestore del servizio pubblico nei termini previsti per esercitare il diritto di riscatto ».

GUIDI GIOVANNI rileva che l'emendamento tende a mitigare le conseguenze economiche sfavorevoli che questo disegno di legge può avere per le imprese assuntrici dei servizi pubblici. Il testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, stabilisce all'articolo 24, in merito all'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, che qualora tali enti non facciano uso della facoltà di riscatto quando siano passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e, in ogni caso, non prima che ne siano trascorsi dieci, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così di seguito di cinque in cinque anni. Ora, il periodo di un quinquennio evidentemente è stato stabilito in

quanto il legislatore si è preoccupato, data la particolare natura delle imprese che assumono i servizi pubblici, di non creare, con lo stabilire un periodo più breve, condizioni troppo sfavorevoli alle stesse imprese. Col disegno di legge in esame il quinquennio viene ridotto ad un periodo elastico, che non si conosce, perchè si ignora quando si avrà la cessazione dello stato di guerra. L'impresa quindi non sa se il riscatto avverrà un anno dopo la fine della guerra o se dovrà aspettarne altri 5 e questo, sopratutto per quelle imprese che per contratto hanno obbligo di apportare miglioramenti o rimodernamenti agli impianti allo scadere di determinati periodi, può creare situazioni di disagio assai gravi.

È appunto ciò che mira ad evitare l'aggiunta proposta, disponendo che i comuni e le provincie devono dare comunicazione del proposito di riscattare i servizi nel termine previsto per esercitare il diritto di riscatto.

NICOLATO ritiene superflua l'aggiunta, in quanto è implicita nella legge che il gestore del servizio deve essere informato un anno prima perchè possa aver luogo il riscatto.

ANDRIANI propone di dire più chiaramente che è concessa ai comuni e alle provincie la facoltà o di far valere subito il diritto di riscatto o di prorogarlo ad un'epoca che non sia maggiore di un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che vale sempre il termine di un anno stabilito dalla legge. Non è quindi necessario l'aggiunta.

GUIDI GIOVANNI ritira l'emendamento.

ANDRIANI rileva che la formula adottata può trarre in equivoco: si potrebbe infatti interpretare nel senso che solo entro un anno dalla fine della guerra e non prima, i comuni e le provincie potranno esercitare il diritto di riscatto.

Direbbe più chiaramente: « Potranno prorogare l'esercizio di tale diritto fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non crede neppure che il testo proposto si presti ad una dubbia interpretazione in questo senso.

Del resto, quando dal resoconto risulti l'interpretazione data della Commissione, è inutile cambiare il testo dell'articolo. Resta inteso che il diritto al riscatto può essere prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. (1531)

BOLONDI, *Relatore*, fa presente che con Regio decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, fu istituita la Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri. In un primo tempo la Commissione aveva il fine di effettuare gradualmente il rimpatrio di quei connazionali, soprattutto residenti in Francia, che potessero portare, per la loro capacità tecnica e per il loro passato morale e politico, un effettivo contributo all'attività economica e politica della Nazione. Lo stato di guerra ha viceversa determinato un forte afflusso di connazionali da diverse provenienze.

Di conseguenza la Commissione permanente presso la Segreteria dei Fasci all'Estero si è trovata in difficoltà nell'effettuare l'opera di assistenza e di avviamento al lavoro in favore delle migliaia di rimpatriati. Molto opportuno quindi è il provvedimento che attribuisce al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che dispone di una completa attrezzatura, il compito di effettuare il servizio dell'assistenza e del collocamento dei rimpatriati. Ne propone pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE avverte che il camerata Chiarelli Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 del decreto, le parole: e di collocare, *sono sostituite dalle altre*: anche ai fini del collocamento.

(*È approvato*).

Pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno. (1514)

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*. Col Regio decreto-legge in esame, di cui si chiede la conversione in legge, furono trasferiti dal Ministero della guerra a quello dell'interno i servizi attinenti alla protezione antiaerea del Regno e furono sistemati alcuni servizi connessi allo stato di guerra, che già si trovavano alle dipendenze dell'Amministrazione dell'interno. Furono così creati presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per i servizi di protezione antiaerea e l'Ispettorato per i servizi di guerra, che avranno la durata del periodo di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il Ministero dell'interno si riservava di emanare le norme necessarie per il coordinamento delle disposizioni del decreto in parola con le altre vigenti in materia di protezione antiaerea.

Date le finalità del decreto, ne propone senz'altro la conversione.

In ordine alla protezione antiaerea rivolge al Sottosegretario di Stato per l'interno una raccomandazione. Il Ministero dell'interno, d'accordo con la Federazione nazionale della proprietà edilizia, ha diramato alcune norme relative alla protezione antiaerea da attuarsi da parte dei proprietari di fabbricati. Tali norme sono state mandate ai Prefetti del Regno, i quali hanno istituito delle Commissioni incaricate di esaminare le situazioni caso per caso e provvedere. Senonchè nella pratica attuazione è avvenuto che in alcuni settori si è andato molto al di là delle disposizioni emanate e degli accordi presi con la categoria interessata dei proprietari di fabbricati.

Ora, data la situazione di blocco effettivo in cui trovasi il settore della proprietà edilizia, raccomanda che si proceda con cautela nell'imporre oneri per l'esecuzione di opere di protezione antiaerea, che i proprietari di fabbricati si troverebbero nella economica impossibilità di far eseguire.

REBUCCI in ordine alla nomina di un Prefetto a disposizione a Direttore generale per i servizi di protezione antiaerea chiede se, per assolvere tale compito, non sia necessaria una specifica competenza tecnica e ciò al fine di evitare, in una materia così delicata, inconvenienti possibili in conseguenza del difetto di preparazione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, afferma che in nove anni di esperienza al Ministero dell'interno ha potuto constatare che la prassi di affidare le Direzioni generali a Prefetti, che abbiano sviluppatissimo il senso di responsabilità, si è sempre dimostrata buona per i risultati raggiunti.

REBUCCI si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità. (1540)

LEVA, *Relatore*, osserva che la legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, si è dimostrata manchevole nei riguardi della compilazione degli atti di morte da parte delle autorità militari nella zona delle operazioni, soprattutto nel caso di perdita o scomparsa di navi o di aeromobili. Il disegno di legge in esame tende a colmare le lacune riscontrate nella predetta legge.

Si riserva di fare alcuni rilievi durante la discussione degli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

LEVA, *Relatore*, al primo periodo dell'articolo 1 sostituirebbe le parole « prima dell'articolo 126 » con le altre: « dopo l'articolo 125 », perchè altrimenti l'articolo 126 verrebbe a far parte della Sezione IV.

(*La proposta è approvata*).

LEVA, *Relatore*, al primo comma del sub-articolo 125-*bis* sostituirebbe la formula: « sono perite tutte le persone dell'equipaggio » con l'altra: « sono perite tutte le persone imbarcate »

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che il disegno di legge è stato preparato dalla Commissione per il diritto di guerra e interessa particolarmente le autorità militari.

La proposta del Relatore viene a modificare sostanzialmente il contenuto della disposizione, in quanto per l'equipaggio gli atti

li redige l'autorità militare, mentre, per le persone non militari imbarcate, sarebbe competente l'autorità civile.

LEVA, *Relatore*, osserva che nel secondo comma dello stesso sub-articolo 125-*bis* si usa proprio la dizione « persone imbarcate ». Evidentemente nel primo comma si è per errore usata la parola « equipaggio ». Insiste pertanto nella proposta fatta ricordando anche che la legge di guerra all'articolo 109 dice: « Nella zona delle operazioni, i comandi, i corpi, i reparti e i servizi, che abbiano un ufficio di amministrazione ecc., presso i quali si trovi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, ovvero che siano destinati ad agire indipendentemente, tengono un registro per iscrivervi gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate e *alle persone che si trovano al loro seguito* che siano deceduti nella zona suddetta ».

Quindi anche per la compilazione degli atti di morte dei civili, eventualmente imbarcati in navi o aeromobili e che siano periti nel naufragio della nave o dell'aeromobile, è competente l'autorità militare.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene opportuno che i rilievi del Relatore camerata Leva siano sottoposti al parere della competente autorità militare.

Chiede pertanto che la discussione del disegno di legge sia rinviata per un ulteriore esame.

(*La discussione del disegno di legge è rinviata*).

Discussione del disegno di legge: Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza. (1541)

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, prega la Commissione di voler rinviare la discussione del provvedimento che interessa la competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, per aderire a conforme desiderio manifestato dal Ministro Segretario del Partito, a fine di rendersi particolarmente conto della portata del provvedimento, in relazione all'opera svolta nel campo dell'attività assistenziale dal Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE propone il rinvio della discussione del disegno di legge.

(*La proposta è approvata*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi. (1542)

ORSI, *Relatore*, ricorda che col decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, si creò tutta una nuova organizzazione per i servizi antincendi: i Corpi comunali si fusero nel Corpo Nazionale vigili del fuoco posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno.

Il provvedimento in esame riflette alcune modifiche alla legge suggerite dalla esperienza di due anni di applicazione della predetta legge che, nel complesso, si è dimostrata necessaria e buona.

È da compiacersi che in quasi tutte le modifiche proposte si noti uno sforzo inteso a migliorare il trattamento morale e, per quanto il Ministero delle finanze lo consenta, anche quello economico, specialmente di quiescenza, dei vigili del fuoco, che meritano, per le loro benemerenze, di essere considerati dei soldati.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge, riservandosi di fare alcuni rilievi in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

All'articolo 2, comma 3°, il Governo ha proposto di sostituire alle parole: «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», le altre: « Amministrazioni statali ».

(*Si approvano l'articolo 2 così emendato e gli articoli 3 a 10*).

All'articolo 11 il Governo ha proposto i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: Ufficiali di IV, *aggiungere le altre*: e V.

Al secondo comma alle parole: ordinario e privilegiato, *sostituire le altre*: ordinario o privilegiato, *e aggiungere le parole*: degli ufficiali permanenti.

(*Si approvano l'articolo 11 così emendato e gli articoli 12 a 18*).

All'articolo 19 il relatore camerata Orsi ha proposto di sostituire l'intero n. 2 col seguente:

« 2°) il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da almeno un anno ».

ORSI, *Relatore*, rileva con quanta abnegazione i vigili del fuoco compiano il loro servizio nelle località soggette ad incursioni

aeree. La loro dispensa dai richiami alle armi sarebbe quindi più che giustificata.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ringrazia il camerata Orsi per le parole rivolte ai vigili del fuoco, i quali compiono sempre il loro dovere. Accetterebbe volentieri l'emendamento proposto, ma non vorrebbe turbare un lavoro veramente immane compiuto di concerto con l'autorità militare, dalla quale si è potuto ottenere il massimo possibile.

Prega pertanto il camerata Orsi di non insistere.

ORSI, *Relatore*, ritira l'emendamento.

(*Si approvano gli articoli 19 a 30*).

ORSI, *Relatore*. All'articolo 31 si stabilisce che il Corpo dei vigili del fuoco è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al VI per i corpi di prima categoria e non inferiore al VII per gli altri, nominati dal Prefetto e composto del Preside della provincia, del Podestà del comune capoluogo ecc.

Ora, mentre per la città di Roma si prevede che il Governatore possa nominare un suo delegato, perchè non si può ammettere che il Governatore partecipi ad una Commissione presieduta da un funzionario di grado VI, nulla si dice per le altre provincie più importanti.

Se si vuole che la Commissione sia presieduta da un funzionario della Prefettura di grado non inferiore al VI, si stabilisca almeno che i Presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi più importanti possano farsi rappresentare da un proprio delegato.

NICOLATO osserva che in luogo del Preside e del Podestà possono, secondo la legge comunale e provinciale, intervenire il Vice Preside e il Vice Podestà.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non crede che la disposizione possa dar luogo agli inconvenienti ai quali ha accennato il camerata Orsi. In pratica interverranno alla Commissione il Vice Preside e il Vice Podestà.

(*Si approvano gli articoli 31 a 35*).

PRESIDENTE. All'articolo 36, comma 1°, il Governo ha proposto di aggiungere dopo la lettera *b*), la lettera seguente:

« *c*) di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale) ».

S'intende che la lettera *c*) dello stesso primo comma diventa *d*).

(*Si approvano l'articolo 36 così emendato e l'articolo 37*).

All'articolo 38, comma 1°, lettere *b*) e *c*), il Governo ha proposto di sostituire alle parole: « di grado non inferiore al VI », le altre: « di grado non superiore al V ».

(*Si approvano l'articolo 38 così emendato e gli articoli 39 a 42*).

All'articolo 43 il Governo ha proposto di aggiungere alla fine della lettera *a*) le parole: « e 2° » e di sostituire alle parole: « a carico dei comuni ai termini dell' » le altre: « di cui al ».

(*Si approvano l'articolo 43 così emendato e l'articolo 44*).

All'articolo 45, primo comma, il Governo ha proposto di sostituire alle parole: « e, per il Governatore di Roma, al bilancio preventivo 1936 » il seguente comma: « Per il Governatorato di Roma il canone è stabilito annualmente con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello delle finanze, ma esso non potrà, comunque, essere inferiore al complesso delle spese concernenti, a qualsiasi titolo, il servizio antincendi, riferito al bilancio preventivo 1936 ».

(*Si approvano l'articolo 45 così emendato e gli articoli 46 a 48*).

All'articolo 49, comma primo, il Governo ha proposto di sostituire la parola: « triennio » con l'altra: « quadriennio ».

Allo stesso articolo, comma ultimo, il Governo ha proposto di sostituire alle parole: « del presente articolo » le altre: « del precedente comma ».

(*Si approva l'articolo 49 così emendato*).

All'articolo 50, comma quinto, il Governo ha proposto di sostituire alle parole: « tabella *A* » le altre: « tabella *B* ».

(*Si approvano l'articolo 50 così emendato e gli articoli 51 a 57*).

All'articolo 58 il Governo ha proposto di sostituire alle parole: « permanenti che incaricati » le altre: « permanente che incaricato ».

(*Si approvano l'articolo 58 così emendato e gli articoli 59 a 63*).

All'articolo 64, comma primo, il Governo ha proposto di sopprimere le parole: « e,

per il Governatorato di Roma, dal bilancio preventivo 1936 ».

(*Si approva l'articolo 64 così emendato e gli articoli 65 a 68*).

All'articolo 69, comma primo, il Governo ha proposto di sopprimere le parole: « e del Governatorato di Roma » e di aggiungere le seguenti: « Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'articolo 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333 ».

(*Si approvano l'articolo 69 così emendato e gli articolo 70 a 73*).

ORSI, *Relatore*, in ordine alla tabella *C*, che elenca le categorie dei Corpi dei vigili del fuoco, chiede se il criterio seguito sia stato quello della popolazione delle varie città.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che la classificazione è stata concordata con l'autorità militare, tenendo conto dell'importanza della provincia, non soltanto in rapporto alla popolazione.

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge con le annesse tabelle. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi. (1543)

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge riguarda l'adozione di un nuovo sistema per la conservazione delle sostanze alimentari in scatola. Data la deficienza di latta e di stagno, si è pensato di sostituire questi metalli adoperando lamierino di ferro verniciato. Per le conserve di pomodoro, dato che il lamierino non sarebbe pronto per il raccolto dell'anno in corso, si consente l'aggiunta di acido salicilico o di benzoato di sodio nella misura massima dell'uno per mille e di una percentuale maggiore di cloruro di sodio, nella misura massima del 10 per cento. Oltre a ciò si consente, con l'autorizzazione da rilasciarsi, caso per caso, dal Ministro dell'interno, l'aggiunta a tutti i prodotti alimentari e a bevande di altre sostanze antifermentative, riconosciute innocue, che per altro non vengono elencate nel disegno di legge.

Ricorda di aver fatto, allorchè il disegno di legge venne presentato la prima volta, alcune osservazioni al Ministero proponente.

Il provvedimento non è oggi tanto di iniziativa del Ministro dell'interno quanto del Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra, che ha insistito per l'adozione delle misure in esso previste, nell'intento di poter in tal modo far fronte a certi fabbisogni di sua competenza.

Di fronte a tali necessità d'ordine superiore, attinenti allo stato di guerra, crede che considerazioni di altra natura debbano passare in seconda linea.

Si dice nella relazione al disegno di legge che il lamierino di ferro verniciato sia inattaccabile dai prodotti che deve conservare e che gli anti fermentativi non daranno tossicità. Poichè le autorità competenti affermano che le esperienze in materia sono riuscite, non rimane che invitare la Commissione a compiere un atto di fede, approvando il provvedimento.

NICOLATO ricorda che un tempo, nell'insegnamento di certe discipline mediche, si accennava alla necessità di limitare l'uso dell'acido salicilico per la conservazione delle sostanze alimentari. Vi furono anche processi gravi per fenomeni di avvelenamento. Il limite consentito allora per l'uso dell'acido salicilico, quale sostanza antifermentativa, era considerato come il massimo al di là del quale non si poteva andare. Si domanda quindi come l'autorità sanitaria abbia oggi ritenuto di poter aumentare la percentuale di acido salicilico.

Quanto alla sostituzione, nello scatolame per conserve alimentari, del lamierino di ferro verniciato alla latta di stagno, pur riconoscendo le necessità di guerra, non crede all'effetto protettivo della vernice sul lamierino stesso. Se un barattolo cade in terra la vernice si screpola all'interno, di modo che l'acido salicilico e le altre sostanze antifermentative, venendo a contatto con il ferro, danno luogo a sali che possono anche non essere dannosi alla salute dei consumatori, ma che certamente non sono conservatori del lamierino, il quale verrebbe ad arrugginirsi, a perforarsi e a mettere quindi il contenuto alimentare a contatto con l'ambiente esterno, con effetti che possono essere assai nocivi.

Pensa che il problema potrebbe essere risolto abbandonando il concetto del barattolo, più o meno grande, e disponendo che le sostanze alimentari siano vendute sciolte; oppure sostituendo alla latta il vetro, che è inattaccabile. Ad ogni modo crede sia necessario preoccuparsi, prima di adottare un provvedimento legislativo, dei riflessi nocivi che può avere sulla salute pubblica.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il camerata Fioretti ha accennato al fatto che gli inconvenienti che possono derivare dall'applicazione del provvedimento in esame furono già prospettati al Ministero dell'interno allorchè il disegno di legge fu presentato la prima volta. In quell'occasione il Ministero dell'interno, alla cui iniziativa era dovuto il provvedimento, accettò di ritirarlo, perchè non era assolutamente convinto della sua bontà, in quanto nutriva dubbi su quanto si affermava a proposito della innocuità delle sostanze antifermentative di cui si autorizzava l'introduzione. Senonchè il provvedimento ritorna ora, non più presentato dal Ministero dell'interno, ma dalla Presidenza del Consiglio su invito del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e del Ministero dell'agricoltura, il quale ultimo ha già emanato un decreto ministeriale che contiene presso a poco le stesse norme dettate dal disegno di legge in esame. Trattasi quindi di disposizioni che in parte sono già in vigore, poichè il decreto Ministeriale reca la data del 15 luglio e si riferisce in particolare alle conserve di pomodoro.

Oggi però il problema non è più di natura sanitaria. Vi sono necessità di guerra che impongono la sostituzione della latta nello scatolame per la conservazione delle sostanze alimentari con altro materiale autarchico. Se alle sostanze conservate in materiale autarchico non si aggiungono antifermentativi vi è il pericolo che esse si alterino. Bisogna scegliere il minore dei mali e quindi occorre approvare il disegno di legge.

Quanto alla proposta di usare il vetro, non va dimenticato che il suo costo è di molto superiore a quello della latta e del lamierino di ferro verniciato. La proposta poi di rendere obbligatoria la vendita non in scatolame, ma in recipienti aperti, non dovrebbe escludere l'uso degli antifermentativi, perchè le sostanze alimentari dovrebbero restare per vario tempo a contatto con l'aria entro i grandi recipienti.

NICOLATO osserva che l'uso degli antifermentativi dovrebbe essere consentito solo nella proporzione fino ad oggi autorizzata.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora bisognerebbe abolire lo scatolame, e si andrebbe incontro a conseguenze forse più gravi. Ricorda che, ad evitare l'accaparramento dei prodotti in scatola, si era proposto di obbligare i negozianti a vendere le scatole dopo averle aperte in presenza dell'acquirente, ma il Ministero dell'interno si è opposto per ragioni d'ordine pratico e anche igieniche. Indubbiamente sono più protette le sostanze conservate in scatola con l'aggiunta di antifermentativi di quell tenute in recipienti aperti.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, precisa che circa le sostanze per la cui conservazione non è necessaria la chiusura ermetica, come le conserve di pomodoro, che anche presso le famiglie vengono conservate con chiusura non ermetica, si propone l'aggiunta di una maggiore quantità di acido salicilico o benzoato di sodio e di cloruro di sodio. Per le sostanze la cui conservazione richiede una chiusura ermetica occorre invece adottare determinate precauzioni per evitare il contatto con l'aria, e siccome si prevede uno scatolame di capacità maggiore, che racchiude una quantità di prodotto non suscettibile di essere consumato in breve giro di tempo, occorre esigere un trattamento del prodotto tale da garantire, anche a distanza di giorni dalla apertura della scatola, una igienica ed efficiente conservazione, ciò che si può ottenere soltanto mediante l'aggiunta di idonee sostanze antifermentative.

È data facoltà, pertanto, al Ministero per l'interno di autorizzare, caso per caso, l'aggiunta di sostanze antifermentative riconosciute innocue.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È una garanzia che si è ottenuta.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*. Il Ministero dell'interno si fa, dunque, garante, attraverso i suoi istituti, dell'innocuità delle sostanze antifermentative.

Osserva, infine, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione delle forze armate, che nella scelta dello scatolame per la conservazione dei prodotti alimentari bisogna tener conto del clima dei territori nei quali tali prodotti devono essere consumati.

Nei climi torridi la putrefazione è molto più rapida che in quelli freddi e le grandi scatole di prodotti conservati potrebbero dar luogo a gravi inconvenienti.

Vorrebbe che si tenesse conto di questo rilievo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'osservazione è giusta.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione alle Amministrazioni pubbliche non statali delle norme del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (1544)

BAROFFIO, *Relatore*, nota che il disegno di legge in discussione ha lo scopo di estendere ai fornitori degli enti publici i benefici che il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 1676, convertito nella legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1676, ha concesso ai fornitori delle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda la revisione dei prezzi nei contratti di forniture.

Il provvedimento è determinato da ragioni di equità, essendosi verificati notevoli aumenti nel costo delle materie prime, della mano d'opera, dei trasporti, e deroga necessariamente al principio assoluto dell'invariabilità dei prezzi nelle forniture alle Amministrazioni dello Stato e a quello del blocco dei prezzi. Ambedue questi principi sono già stati, del resto, vulnerati da leggi precedenti. Infatti la legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 37, ha concesso la facoltà di rivedere i prezzi per i contratti di opere pubbliche dello Stato; la legge successiva 19 gennaio 1939-XVII, n. 392 ha attribuito lo stesso beneficio agli appaltatori degli enti pubblici.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1 il *Relatore* camerata Baroffio ha proposto il seguente emendamento:

Al comma ultimo, alle parole: fa parte anche un rappresentante del Ministero dell'interno, *sostituire le parole*: fanno parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e uno del Ministero dell'interno.

Ha proposto anche di sopprimere l'articolo 2.

BAROFFIO, *Relatore*, osserva che l'introduzione del rappresentante del Partito nella commissione appare utile e opportuna, perchè al Partito è demandato il controllo dei prezzi e al suo ufficio di coordinamento è affidata in modo particolare la difesa dei prezzi.

Si potrebbe, di conseguenza, lasciare immutata la lettera *f*) dell'articolo 2 del decreto-legge che si intende modificare, essendo sufficiente che della Commissione faccia parte un rappresentante della organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

Perciò ha proposto la soppressione dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Infatti l'immissione dei rappresentanti dei datori di lavoro industriali, agricoltori e commercianti farebbe nascere discussioni, come già altre volte è accaduto, da parte dei datori di lavoro che non si sentono di trincerarsi soltanto dietro la funzione sindacale, ma vogliono sentirsi partecipi del ciclo produttivo della categoria di cui fanno parte. Bisognerebbe, inoltre, immettere i rappresentanti di tutte le dieci confederazioni di datori di lavoro; ma così facendo si altererebbe la natura della commissione e si darebbe una prevalenza agli interessi di categoria, che non sempre coincidono con gli interessi superiori dello Stato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è d'avviso che per una modifica di tal genere si debba sentire il Ministero delle corporazioni.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, fa presente che la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, oltre che del rappresentante del Partito, è stata vivamente raccomandata dal Ministro delle corporazioni, ed è ritenuta molto opportuna anche dal Presidente della Commissione. Può sorgere la questione se i detti rappresentanti debbano partecipare sempre ai lavori della Commissione, o se debbano essere chiamati ogni qualvolta si tratti di un argomento che interessi ciascuna delle organizzazioni.

Ritiene che si debba chiarire questo punto, ma non di escludere la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

BAROFFIO, *Relatore*, chiarisce che secondo la sua proposta farebbe parte della Commissione un rappresentante della organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

L'articolo 2 del provvedimento in esame, ammettendo i soli rappresentanti dei datori di lavoro, fa sorgere la questione di principio della esclusione dei rappresentanti dei prestatori d'opera.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, pensa che l'inclusione del rappresentante del Partito è giustificata non tanto per un motivo d'indole tecnica, che rientra nella competenza del Ministero delle corporazioni, quanto per un motivo più generale, di ordine politico e rivoluzionario: il Partito può, anzi, deve entrare dappertutto.

FIORETTI ARNALDO. Poichè il Ministero delle corporazioni ha insistito per ottenere una rappresentanza permanente globale, crede che sia opportuno sentire il parere del Segretario del Partito prima di immettere nella Commissione un rappresentante del Partito.

PRESIDENTE informa che il Segretario del Partito ha espresso in tal senso il suo desiderio.

BAROFFIO, *Relatore*. Attraverso l'Ufficio studi legislativi del Partito.

SPINELLI FRANCESCO in ordine all'articolo 2 ricorda che una questione di principio analoga sorse durante la discussione di altro provvedimento legislativo.

PRESIDENTE precisa che si trattava di sentire il pensiero del Ministro delle finanze per quanto concerneva la composizione della Commissione dei tributi locali.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che, nel caso in esame, è noto il pensiero del Ministro delle corporazioni.

La modifica all'articolo 2 è intesa a consentire ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di portare sulle decisioni il contributo della esperienza dei rispettivi organismi, evitando che la Commissione si componga di volta in volta con elementi diversi.

SPINELLI FRANCESCO è dello stesso avviso.

BAROFFIO, *Relatore*, pensa che i prestatori d'opera verrebbero ad essere menomati per il fatto della loro esclusione e quindi verrebbe ad essere intaccato il principio della partecipazione di tutti gli elementi della produzione al ciclo della categoria alla quale appartengono.

PAGNONE è del parere che o si chiamano a partecipare alla Commissione di volta in volta i rappresentanti delle due organizzazioni interessate, e non di una sola, oppure si immettono nella Commissione, oltre al rappresentante del Partito, i rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la questione di principio altre volte dibattuta, che informa il sindacalismo fascista, e cioè immettere le categorie dei lavoratori nel processo della produzione affinchè si rendano conto delle difficoltà che nel complesso della produzione si manifestano.

FIORETTI ARNALDO non includerebbe il rappresentante della organizzazione a cui appartiene il ricorrente. La commissione deve giudicare in ordine alla revisione dei contratti di forniture e il rappresentante sindacale sarebbe nello stesso tempo giudice e parte.

BAROFFIO, *Relatore*, rileva che la Commissione ha veste consultiva e che il rappresentante della organizzazione sindacale è chiamato per una ragione pratica.

FIORETTI ARNALDO farebbe partecipare alla Commissione il rappresentante del Partito, escludendo senz'altro il rappresentante della categoria interessata.

LEVA è del parere che o si includono i rappresentanti di tutte le Confederazioni, o nessuno.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che l'inclusione dei rappresentanti di tutte le Confederazioni renderebbe la Commissione oltremodo pletorica. Senza contare che il numero dei rappresentanti sindacali supererebbe quello degli altri componenti della Commissione.

La soluzione più logica sarebbe che fossero di volta in volta chiamati i due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie interessate.

PAGNONE ritiene pericolosa la soluzione di chiamare a far parte della Commissione, sia pure di volta in volta, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati alla revisione del contratto, in quanto, dato l'interesse di settore, molto facilmente le due parti finirebbero per trovarsi d'accordo nel richiedere aumenti.

Sarebbe pertanto preferibile immettere nella Commissione la rappresentanza di tutte le Confederazioni, purchè non si dia diritto di voto ai rappresentanti delle organizzazioni interessate alla revisione dei contratti.

Se così non fosse, varrebbe meglio limitarsi a includere nella Commissione il rappresentante del Partito, salvo a chiamare, di volta in volta, senza diritto a voto, i due rappresentanti dell'organizzazione interessata.

VITALE FILOMENO è d'avviso che o si chiama a far parte della Commissione la rappresentanza di tutte le Confederazioni, oppure si immette il solo rappresentante del Partito.

BAROFFIO, *Relatore*, ritiene necessaria l'assistenza tecnica nella Commissione di un rappresentante della organizzazione nella quale il ricorrente è inquadrato. Lascerebbe pertanto immutato l'articolo 2 del decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, aggiungendo il solo rappresentante del Partito.

FIORETTI ARNALDO non ravvisa necessaria l'assistenza di un rappresentante

sindacale in una Commissione che deve emettere un parere.

DONELLA lascerebbe immutata la Commissione quale è prevista dall'articolo 2 del decreto-legge che s'intende modificare.

NICOLATO includerebbe la rappresentanza di tutte le Confederazioni e del Partito.

ANDRIANI desidera sia chiarito che queste disposizioni si riferiscono solo ai contratti portanti somministrazione di cose e non a quelli aventi per oggetto meri servizi, come servizio di nettezza urbana, manutenzione strade ecc.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I servizi sono esclusi.

VITALE FILOMENO osserva che la discussione del provvedimento ha fatto risorgere la questione della rappresentanza dei lavoratori in tutti i gangli dello Stato.

Nulla da obiettare qualora si ritenga che nessun rappresentante di organizzazione sindacale faccia parte della Commissione. Si potrebbe, in tal caso, immettere solo il rappresentante del Partito. Ma se si giudichi opportuna la presenza di rappresentanti sindacali, anche i lavoratori dovrebbero essere inclusi.

Data l'importanza della questione, propone che l'esame del disegno di legge sia rinviato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non è contrario al rinvio, ma chiede che si formulino proposte concrete di modifica del provvedimento.

PAGNONE. Senza pregiudicare la questione con proposte di modifica, si potrebbe invitare il Ministro delle corporazioni a intervenire alla prossima riunione per trovare la possibilità di conciliare i due punti di vista divergenti.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, dichiara di consentire al rinvio con gli stessi criteri formulati dal Sottosegretario di Stato per l'interno.

PRESIDENTE in tale intesa propone di rinviare la discussione del disegno di legge.

(*La discussione del disegno di legge è rinviata*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni. (1549)

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che sono ovvie le ragioni che hanno determinato l'emanazione del Regio decreto-legge e ne propone la conversione in legge.

Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Registrazioni con riserva della Corte dei Conti.

PRESIDENTE, *Relatore*, propone che si conceda la sanatoria alla registrazione dei decreti eseguita con riserva nella prima quindicina del mese di giugno 1941-XIX e nella seconda quindicina del mese di luglio 1941-XIX, con i quali taluni Prefetti sono collocati a disposizione del Ministero dell'interno. (Documento II, n. 13 e 14).

(*La proposta è approvata*).

Esame di una petizione.

PRESIDENTE in assenza del Relatore Consigliere nazionale Morelli Eugenio, comunica che il dentista pratico Armando Rondanini ha chiesto, con una sua petizione, che sia emanata una disposizione di legge per consentire l'esercizio della odontoiatria ai dentisti pratici, che, pur non avendo esercitato la professione per il periodo minimo prescritto, siano squadristi.

FIORETTI ARNALDO propone che la petizione sia rinviata agli atti.

PAGNONE ritiene che la petizione debba essere trasmessa al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di rinviare la petizione agli atti.

(*La proposta è approvata*).

La riunione termina alle 13.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare. (1425)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione. (1450)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, concernente il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, riguardante l'aumento delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni. (1508)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 530, che aumenta le pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione o di radiocomunicazioni, *con la seguente modificazione:*

All'articolo 1 del decreto sono soppresse le parole: o per propalarne le notizie ricevute.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. (1509)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

Soppressione della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione Italiana della Croce Rossa. (1511)

ARTICOLO UNICO.

La Società di Pubblica assistenza « Croce Bianca » con sede in Imperia, è soppressa e il suo patrimonio è devoluto alla Associazione Italiana della Croce Rossa.

Conferimento ai comuni e alle provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo. (1512)

ARTICOLO UNICO.

I comuni e le provincie che, durante lo stato di guerra, abbiano acquisito o verranno ad acquisire, ai sensi dell'articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, o in base a disposizioni contrattuali, il diritto

al riscatto di servizi affidati all'industria privata, potranno esercitare tale diritto, in deroga alle disposizioni del secondo comma del precitato articolo o a qualsiasi disposizione contrattuale, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. (1531)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, *con la seguente modificazione:*

All'articolo 1 del decreto, le parole: e di collocare, *sono sostituite dalle altre:* anche ai fini del collocamento.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno. (1514)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (1542)

TITOLO I.

ORDINAMENTO GENERALE.

ART. 1.

È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

ART. 2.

Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno.

I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalità giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella *A*.

Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

ART. 3.

È istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.

Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico è stabilito nella annessa tabella *B*.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi a' termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 4.

Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, appartenenti al VII grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado VIII, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

Il posto di ispettore ginnico-sportivo, è conferito, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno fra gli istruttori di ruolo di educazione fi-

sica della Gioventù Italiana del Littorio, che rivestano il grado di istruttore di III classe e risultino in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguito presso l'Accademia della G. I. L. di Roma o la soppressa Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma. Potrà conferirsi anche ad istruttori di ruolo di educazione fisica della G. I. L. che rivestano il grado di istruttore di IV classe, purchè abbiano compiuto in questo ultimo grado almeno tre anni di servizio e risultino in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguito presso le predette Accademie.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni dell'articolo 9, per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

ART. 5.

I Corpi dei vigili del fuoco sono distinti in cinque categorie come dell'annessa tabella *C*.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi ai termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 6.

La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari), sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze.

TITOLO II.

PERSONALE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

ART. 8.

Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

CAPO II.

PERSONALE PERMANENTE.

ART. 9.

Alla nomina degli ufficiali si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

Gli ufficiali sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esame tra i cittadini italiani, iscritti al Partito Nazionale Fascista, che abbiano conseguita la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, che siano muniti di laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la necessaria idoneità fisica e statura non inferiore a metri 1,65, non debbono avere un'età superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

All'accertamento della idoneità fisica di cui al precedente comma procederà, prima degli esami scritti, una Commissione presieduta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici da nominarsi dal Ministro per l'interno.

La decisione della Commissione medica è insindacabile.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi. Quelli che abbiano superato tutte le prove prescritte in tale Scuola sono nominati ufficiali di V classe in base alla graduatoria formata al termine del corso. In caso contrario, sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sono esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza nella Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

ART. 10.

Gli ufficiali godono del trattamento economico nella misura prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella 1, allegato 1, alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, salve le modifiche apportate con le successive disposizioni di legge, nonchè dell'aggiunta di famiglia, nella stessa misura degli impiegati dello Stato.

Ad essi è, inoltre, corrisposta una indennità annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561:

Comandante delle Scuole, lire 6.000, di cui pensionabili lire 2.150;

Ispettori superiori e ufficiali di I classe lire 5.350, di cui pensionabili lire 1.850;

Ufficiali di II classe lire 4.650, di cui pensionabili lire 1.600;

Ufficiali di III classe lire 3.650, di cui pensionabili lire 1.450;

Ufficiali di IV classe lire 3.350, di cui pensionabili lire 1.200;

Ufficiali di V classe lire 2.650, di cui pensionabili lire 1.000.

ART. 11.

Gli ufficiali cessano dal servizio e sono collocati a riposo di ufficio quando raggiungono i seguenti limiti di età:

Comandante delle Scuole, anni 65;

Ispettori superiori e Ufficiali di I classe, anni 62;

Ufficiali di II classe, anni 60;

Ufficiali di III classe, anni 56;

Ufficiali di IV e V classe, anni 53.

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, degli ufficiali permanenti valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri. La liquidazione della pensione è effettuata in base alle aliquote, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto 30 novembre 1923-II, numero 2835, ed alle colonne 4 e 5 della tabella «A» annessa al Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, per il grado gerarchico equiparato dei Corpi ivi indicati.

ART. 12.

Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra.

Nei riguardi del personale, di cui al primo comma si applicano, ad ogni effetto, le norme sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutto il personale predetto ed i Corpi dei Vigili del Fuoco sono obbligati al pagamento integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa delle quote a carico degli iscritti stessi.

Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali risultasse inferiore a quello spettante ai pari grado, con uguale anzianità di servizio, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali, vigili scelti e vigili avranno diritto a percepire la differenza, che sarà liquidata e corrisposta dalla Cassa sovvenzioni antincendi, a titolo di integrazione di pensione.

Presso la Cassa sovvenzioni antincendi, per i fini di cui al precedente comma, viene costituito un apposito «fondo integrazione pensioni» a favore del quale sarà devoluto l'intero importo del supplemento di rischio da stabilirsi con il decreto Reale di cui al comma primo.

ART. 13.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente tale personale da

un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro, per eccezionali esigenze di servizio.

Il Ministro per l'interno ha pure facoltà di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purchè nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire.

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del corpo di destinazione a seconda della anzianità di grado.

ART. 14.

La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è la seguente:

Maresciallo di 1ª classe;
Maresciallo di 2ª classe;
Maresciallo di 3ª classe;
Brigadiere;
Vice brigadiere;
Vigile scelto;
Vigile.

Appartiene al personale dei sottufficiali quello cui è attribuita una delle prime cinque qualifiche.

ART. 15.

I vigili sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P. N. F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare, abbiano assolto gli obblighi di leva, comprovino di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento, siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio ed abbiano appartenuto per almeno un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneità fisica, non debbono avere un'età superiore agli anni 25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30.

Il concorso per il reclutamento dei vigili è indetto annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra i singoli Corpi, nonchè le sedi degli esami.

I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili ed assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati vigili dei Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la nomina.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

ART. 16.

La promozione a vigile scelto viene attribuita dal Consiglio di amministrazione del Corpo, nei limiti dei posti esistenti in organico per detto grado, per anzianità, ai vigili del Corpo stesso, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile, ed abbiano ottenuta l'idoneità all'avanzamento.

Per la promozione a vice-brigadiere viene provveduto mediante concorso per titoli fra i vigili e i vigili scelti di tutti i Corpi che abbiano frequentato uno speciale corso allievi sottufficiali, ottenendo l'idoneità all'avanzamento, che abbiano qualifica non inferiore a buono e che non abbiano riportato da almeno tre mesi punizioni superiori alla riduzione dello stipendio o paga.

Possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali:

1°) i vigili e vigili scelti con almeno cinque anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso alla Scuola;

2°) i vigili e vigili scelti forniti di licenza di scuole dell'ordine medio o che abbiano ottenuto l'ammissione ad una scuola dell'ordine superiore o abbiano altro titolo equipollente, con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola;

3°) i vigili e vigili scelti che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed al Corpo di polizia dell'Africa Italiana e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado di sottufficiale od un grado equiparato, e che abbiano nel Corpo dei vigili del fuoco almeno quattro anni di effet-

tivo servizio, escluso il periodo trascorso alla Scuola;

4°) i vigili e vigili scelti che siano forniti di licenza di una scuola dell'ordine superiore o di altro titolo equipollente, con almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola.

Per la promozione a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i sottufficiali di tutti i Corpi dei vigili del fuoco che abbiano ottenuto la idoneità all'avanzamento. Essi, inoltre, debbono rivestire da almeno due anni il grado di vicebrigadiere per la promozione a brigadiere e da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a maresciallo di 3a classe, maresciallo di 2a classe e maresciallo di 1a classe.

I concorsi di cui al 2° e 4° comma sono indetti annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti delle vacanze organiche esistenti, nonchè le sedi degli esami.

I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

La promozione è conferita dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la promozione nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la promozione. Il concorrente che abbia ottenuto la promozione in una sede diversa da quella preferita può rinunziare alla promozione.

CAPO III.

PERSONALE VOLONTARIO.

ART. 17.

Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.

Si distingue in tre classi a seconda delle prestazioni che saranno stabilite nel Regolamento.

La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31.

Con lo stesso decreto previsto nell'articolo 12, sono determinate le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.

Per i volontari di 1a classe il limite di età di cui all'articolo 15, comma 2°, è elevato a 35 anni. La qualità di volontario di 1a classe costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Il personale volontario di 1a classe, agli effetti dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, è equiparato al personale permanente. I contributi previsti dall'ordinamento della Cassa anzidetta sono commisurati agli assegni pensionabili iniziali vigenti per i vigili permanenti.

Agli effetti della valutazione, per il trattamento di quiescenza, il servizio prestato come volontari di 1a classe è considerato continuativo per l'intera durata del rapporto del servizio stesso.

Nel caso che, in occasione di pubbliche calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il Ministero dell'interno disponga il richiamo temporaneo in servizio continuativo di personale volontario, i datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i proprî dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.

CAPO IV.

OBBLIGHI MILITARI DEL PERSONALE.

ART. 18.

Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, è esente dai richiami alle armi per istruzioni.

ART. 19.

In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, è dispensato dai richiami alle armi:

1°) il personale permanente del Corpo;

2°) il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purchè:

se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unità di prima linea;

se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di età ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialità, corpi e servizî del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.

TITOLO III.

MATERIALI E CASERME.

ART. 20.

Il materiale comunque destinato al servizio anticendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonchè tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio od ammobigliamento delle caserme, è di proprietà dei Corpi dei vigili del fuoco.

Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali gravano sui bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di trasferire temporaneamente o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenze di servizio.

L'immatricolazione degli automezzi o motomezzi dei Corpi dei vigili del fuoco è fatta a cura del Ministero dell'interno, a termine dell'articolo 97 del Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

In casi di urgente necessità, il Prefetto può ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

ART. 21.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizî di istituto, compresi gli alloggi per i Comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.

Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità.

TITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 22.

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.

Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'articolo 28, lettera *d*), nonchè quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.

ART. 23.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo dei vigili del fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.

Qualora motivi speciali lo giustifichino, il Comandante del Corpo dei vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre dei vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'articolo 22, 2° comma. Tale concorso è obbligatorio.

ART. 24.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del Comandante dei reparti di soccorso.

I Comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo

del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso Comandante.

ART. 25.

Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio Civile, Azienda Autonoma Statale della Strada, Milizia Nazionale della Strada, Uffici tecnici provinciali, comunali e simili).

Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926-V, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamità in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 26.

Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

Sono a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti e di privati, dopo cessata l'urgenza;

b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

ART. 27.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla istallazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.

Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE.

ART. 28.

Il Ministero dell'interno:

a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;

b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;

c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;

d) stabilisce, su proposta dei Comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonchè le caratteristiche degli impianti e dei materiali;

e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;

f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco.

Le attribuzioni di cui alle lettere *a*), *c*) ed *e*) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonchè degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

ART. 29.

Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente sono istituite:

a) una Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali;

b) una Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, presso la quale saranno tenuti annualmente anche i corsi di istruzione per gli allievi sottufficiali.

ART. 30.

Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.

ART. 31.

Il Corpo dei vigili del fuoco è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al VI per i Corpi di 1ª categoria e non inferiore al VII per gli altri, nominato dal Prefetto, e composto:

a) del preside dell'Amministrazione provinciale;

b) del podestà del Comune capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore;

c) del ragioniere capo della Prefettura;

d) del comandante del Corpo.

Funziona da segretario il comandante del Corpo o altro funzionario dei ruoli statali dei servizi antincendi, addetto al Corpo, da lui delegato.

Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono soggette all'approvazione del Prefetto.

ART. 32.

Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi.

ART. 33.

Il Comandante del corpo dei vigili del fuoco:

a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo dei vigili del fuoco;

b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;

d) provvede alle spese fisse e a calcolo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;

e) collauda i materiali acquistati;

f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;

g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;

h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;

l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

m) fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie comunali;

n) istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno, posti di vigilanza in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;

o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.

La disposizione della lettera *o*) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal Comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

ART. 34.

Ciascun Corpo dei vigili del fuoco è fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonchè di quanto altro è necessario al buon funzionamento del servizio.

I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere.

TITOLO V.

GESTIONE FINANZIARIA.

CAPO I.

GESTIONE CENTRALE.

ART. 35.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una « Cassa sovvenzioni antincendi » per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa ha personalità giuridica ed è rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

ART. 36.

La Cassa sovvenzioni antincendi è retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto:

a) del comandante delle Scuole;

b) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al VII;

c) di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale);

d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al VII.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

L'ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno.

ART. 37.

Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi è approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.

Il conto consuntivo è approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 38.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Il servizio di tesoreria è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni.

ART. 38.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;

b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado non superiore al V;

c) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non superiore al V.

I revisori di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.

ART. 39.

Le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi sono costituite:

a) dai contributi aggiuntivi di cui al comma 3° dell'articolo 45;

b) dal contributo sui premî di assicurazione contro gli incendî, di cui all'articolo 41;

c) dai contributi eventuali di enti e di privati;

d) dalle rendite del patrimonio.

ART. 40.

Con le entrate della Cassa sovvenzioni anticendi si provvede:

a) al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;

b) alle spese di impianto e mantenimento della Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;

c) a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione alle necessità dei servizi locali, mediante somministrazione in denaro o in natura;

d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.

ART. 41.

Le Società di assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni antincendi un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al due per cento dei premî annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

L'ammontare di tale contributo sarà fissato al principio di ogni anno, con decreto

del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei premî riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso verranno fissate le modalità ed i termini per il versamento del contributo alla Cassa sovvenzioni.

CAPO II.

GESTIONE PERIFERICA.

ART. 42.

Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo dei vigili del fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro per l'interno.

Il servizio di tesoreria dei Corpi dei vigili del fuoco è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 e successive modificazioni.

ART. 43.

Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite:

a) dai canoni di cui all'articolo 45, commi 1° e 2°;

b) dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni antincendi;

c) dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'articolo 26;

d) dagli eventuali contributi di enti e di privati;

e) dalle rendite del patrimonio.

ART. 44.

Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:

a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;

b) alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;

d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.

ART. 45.

I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935.

Per il Governatorato di Roma il canone è stabilito annualmente con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello delle finanze, ma esso non potrà, comunque, essere inferiore al complesso delle spese concernenti, a qualsiasi titolo, il servizio antincendi, riferito al bilancio preventivo 1936.

Oltre i canoni suddetti è posto a carico di tutti i Comuni del Regno e del Governatorato di Roma, un contributo aggiuntivo proporzionale alla popolazione risultante dal censimento ufficiale, per il seguente importo complessivo:

Anno 1939	L.	25.000.000
Anno 1940	»	30.000.000
Anni successivi	»	40.000.000

ART. 46.

Gli elenchi dei canoni consolidati e quelli dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunicati, non più tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonchè agli esattori delle imposte.

Il pagamento delle somme indicate negli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi è disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate rispettivamente in favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi.

Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.

Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Gli esattori o esattori tesorieri che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI PER IL CASO DI MOBILITAZIONE E DI EMERGENZA.

ART. 47.

I Corpi dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.

In caso di emergenza, saranno emanate particolari disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi.

ART. 48.

Il Ministro per l'interno, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi dai Corpi dei vigili del fuoco per il conseguimento dei loro scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione antiaerea.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

PERSONALE.

ART. 49.

La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi può essere effettuata, anche gradualmente, entro un quadriennio dalla entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333. Durante tale periodo, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi VI, VII e IX del ruolo tecnico di gruppo *A*, è computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado in sede di inquadramento, ed, ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado VIII, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

Per lo stesso periodo di cui al comma precedente, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi VIII e X del ruolo tecnico transitorio (gruppo *B*) di cui all'articolo 52, è computato come anzianità di grado il periodo di tempo eccedente quello minimo stabilito per ottenere, a norma del comma 2° dello stesso articolo, l'assegnazione in sede di inquadramento rispettivamente del grado IX e XI, e ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado IX, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

La norma di cui ai due precedenti commi si applica, anche dopo il quadriennio, per quegli ufficiali che durante tale periodo non abbiano beneficiato di alcuna promozione nè dell'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado VIII del gruppo *A* o al grado IX del gruppo *B*.

In attuazione del precedente comma, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

ART. 50.

I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al V possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo, mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e delle Provincie con funzioni di ufficiali, sia permanenti che incaricati, dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali fossero provvisti del titolo di studio di cui all'articolo 9 e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

I comandanti titolari dei soppressi corpi comunali dei pompieri dei capoluoghi di provincia non potranno essere inquadrati in grado superiore a quello relativo alla categoria a cui, giusta la tabella *C*, è classificato il rispettivo Corpo.

Gli altri ufficiali che, nel ruolo degli stessi corpi comunali dei capoluoghi di provincia, rivestivano organicamente uno, due o tre gradi inferiori a quello del comandante potranno essere rispettivamente inquadrati ad uno, due o tre gradi inferiori a quello in cui, a norma del precedente comma, è inquadrato il rispettivo comandante titolare.

I comandanti titolari dei soppressi corpi pompieri dei comuni non capoluoghi di provincia non possono essere inquadrati a grado superiore all'iniziale.

L'inquadramento in ciascun grado è effettuato nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella *B* per i singoli gradi, fermo restando il disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'inquadramento previsto ai commi precedenti non può comunque comportare attribuzioni di trattamento economico complessivo (per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale) superiore a quello complessivamente goduto dall'inquadrato agli stessi titoli allorchè apparteneva ai soppressi corpi pompieri comunali.

Il collocamento nei ruoli avrà luogo per ciascun grado secondo l'anzianità di servizio nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado.

ART. 51.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi della presente legge, resteranno disponibili nei singoli gradi, potranno essere coperti mediante:

a) concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo *A*, provvisti del titolo di studio di cui all'articolo 9, che rivestano nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, se trattasi di impiegati civili, e che siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;

b) concorso per titoli ed esami, limitatamente al grado iniziale, fra gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco e fra i funzionari non di ruolo dello Stato, delle provincie e dei comuni, aventi anche la qualifica di ufficiale dei vigili del fuoco (incaricato o volontario); che siano forniti oltre che degli altri requisiti, prescindendo dal requisito dell'età e dalla qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, del titolo di studio di cui all'articolo 9, prestino servizio continuativo da almeno sei mesi alla data del bando di concorso e siano in possesso della necessaria attitudine fisica.

L'attitudine fisica di cui alle lettere *a*) e *b*) verrà accertata dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'articolo 9, 4° e 5° comma.

L'attitudine tecnica di cui alla lettera *a*) verrà accertata dalla Commissione di cui all'articolo 54.

ART. 52.

Nella prima attuazione della presente legge potranno essere inquadrati nel ruolo tecnico transitorio gli ufficiali di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri, sia permanenti che incaricati, che fossero provvisti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti di organico, nel grado IX quelli che abbiano almeno 20 anni di servizio di ruolo, nel grado X quelli che abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo e nel grado XI quelli che abbiano almeno 1 anno di servizio di ruolo.

Il collocamento in ciascun grado è effettuato secondo l'anzianità di servizio.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 50.

I posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui ai comma precedenti, e quelli che si rendessero disponibili nel ruolo tecnico transitorio (gruppo *B*), tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, entro il 31 dicembre 1941-XX, potranno essere coperti, limitatamente al grado XI, mediante concorso per titoli ed esami fra gli ufficiali non di ruolo dei soppressi corpi pompieri che abbiano esercitato per oltre un anno, all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVIII, n. 333, le funzioni di comandante o di vice comandante di un Corpo provinciale, e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per l'inquadramento.

Al personale del ruolo tecnico transitorio che esercita le funzioni di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4, comma 3°, 10, comma 1°, 11 e 21, comma 1°, rimanendo fissate per tale personale le indennità di cui all'articolo 10, comma 2°, nelle misure seguenti:

Ufficiale di 3ª classe, lire 1.850 di cui pensionabili lire 700;

Ufficiale di 4ª classe, lire 1.650 di cui pensionabili lire 600;

Ufficiale di 5ª classe, lire 1.350 di cui pensionabili lire 500;

Ufficiale di 6ª classe, lire 1.150 di cui pensionabili lire 400.

ART. 53.

I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno, secondo la graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo 54 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, ai sensi degli articoli 50 e 52 dello stesso Regio decreto-legge.

ART. 54.

I concorsi di cui agli articoli 51 e 52, comma 5°, saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

ART. 55.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera *b*), dell'articolo 51 e al comma 5° dell'articolo 52 e gli squadristi sistemati o da sistemare per effetto della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, che non fossero provvisti di trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, di metà del servizio di ufficiale dei vigili del fuoco effettivamente prestato, in qualità di avventizio, dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto della nomina per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.

Il servizio di cui al comma precedente è pure riconosciuto utile ai fini dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Al personale di cui al 1° comma, già iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applicano, per il cumulo dei servizi, le norme stabilite nel 7° comma dell'articolo 59.

ART. 56.

I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco, possono essere conferiti, semprechè gli interessati abbiano assolto gli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:

a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti che prestavano servizio nelle rispettive provincie all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n° 333.

Nel grado di vigile può essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e che siano in servizio da almeno un anno;

b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo dalle amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;

c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili e degli specialisti avventizi che contino almeno tre mesi di servizio continuativo e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'articolo 15;

d) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari che contino almeno cinque anni di servizio, o almeno 5 mesi se trattasi di servizio continuativo, e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'articolo 16. Potranno essere inquadrati nel grado attuale i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che all'atto dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, purchè, in seguito ad esame fisico-tecnico, ottengano la piena idoneità a conservare il grado rivestito.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle Forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti messi a concorso.

ART. 57.

L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco, ai termini delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)

dell'articolo 56 è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 31 ed è approvata dal Prefetto.

Il concorso di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 è indetto dal Ministero per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per l'interno. Il concorso sarà espletato con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

L'attitudine fisica verrà accertata dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'articolo 9, 4° e 5° comma. L'attitudine tecnica verrà accertata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente comma.

I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

La nomina è fatta dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco nell'ordine risultante dalla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la nomina.

ART. 58.

L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanente che incaricato, risultava organicamente fornito presso i Corpi ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso, ai medesimi titoli, al grado conferito in sede di inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.

Tale assegno personale è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di assegni pensionabili.

Agli ufficiali permanenti che, all'atto dell'inquadramento, godevano dell'alloggio gratuito per espressa norma dei regolamenti organici comunali, verrà corrisposto, a carico della Cassa sovvenzioni antincendi, per i periodi nei quali non possano usufruire dell'alloggio in natura, un compenso straordinario uguale all'indennità di alloggio prevista per gli ufficiali di pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

ART. 59.

Alla cessazione del servizio, in favore del personale non statale, inquadrato ai sensi degli articoli 48, 50, 52 e 53 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, e degli articoli 50 e 52 della presente legge, che era inscritto a regolamenti comunali di pensione, il trattamento di quiescenza sarà liquidato in base alla totalità dei servizî prestati e con le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali se trattasi di ufficiali permanenti o di ufficiali del ruolo tecnico transitorio, e con le norme degli impiegati civili dello Stato se trattasi di coadiutori del ruolo tecnico transitorio o di personale del ruolo dei servizî speciali.

La spesa per le pensioni suddette viene ripartita fra lo Stato ed i Comuni in relazione alla durata dei servizî prestati.

È conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa farà carico al Comune.

A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o convenzione speciale in vigore prima dell'inquadramento.

Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento è calcolato in una frazione dell'assegno di quiescenza determinato come al comma precedente, avente per numeratore il numero degli anni e frazione di anno di servizio comunale utili per la pensione e per denominatore il numero di anni totali di servizio, col limite massimo del numero di anni corrispondente all'aliquota massima di pensione secondo il regolamento o convenzione speciale. In nessun caso la quota comunale potrà essere inferiore all'ammontare del trattamento di quiescenza cui il personale avrebbe avuto diritto all'atto dell'inquadramento.

Gli ufficiali permanenti, inquadrati ai sensi degli articoli 48, 50 e 52 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, che non fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato, con carattere di sta-

bilità, nei soppressi Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.

Per il personale di cui al primo comma del presente articolo, che era iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, nel trattamento di quiescenza da liquidarsi a norma del comma stesso, è posta a carico della Cassa predetta una quota determinata secondo le disposizioni dell'articolo 57 dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 41.

Alla cessazione dal servizio, in favore del personale di cui al primo comma del presente articolo, che era inscritto all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali o ad altri Istituti previdenziali sarà liquidato il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti in proporzione agli anni di iscrizione ai predetti Istituti. Ai fini del minimo di anni di servizio eventualmente richiesto per tale trattamento, si terrà anche conto del servizio prestato dopo l'inquadramento.

ART. 60.

A favore del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, inquadrato ai sensi dell'articolo 56, che, in base alle facoltà previste dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, era iscritto a regolamenti comunali di pensione, alla cessazione dal servizio il trattamento di quiescenza sarà liquidato dalla Cassa predetta in base al cumulo dei servizi prestati e secondo le norme sull'ordinamento della Cassa stessa. La spesa relativa farà carico ai Comuni limitatamente al servizio prestato fino alla data dell'inquadramento. Fino a tale data il personale predetto continua a mantenere l'iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.

È conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa farà carico al Comune.

Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data di inquadramento è calcolato secondo le modalità previste nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

ART. 61.

Il personale permanente proveniente dai cessati corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, ha diritto al trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni in vigore.

Il trattamento di quiescenza a favore del personale permanente non inquadrato iscritto a regolamenti comunali di pensione, sarà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati e la relativa spesa farà carico per intero ai Comuni. Per il personale stesso sarà mantenuta, fino alla cessazione dal servizio, la iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.

Il personale predetto che, all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, trovavasi iscritto all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, continua a mantenere l'iscrizione all' Istituto stesso fino alla cessazione del servizio.

ART. 62.

Per il primo concorso per l'assunzione di vigili del fuoco che verrà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'appartenenza ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario, richiesta dal 1° comma dell'articolo 15, è ridotta a tre mesi.

CAPO II.

MATERIALI E CASERME.

ART. 63.

I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonchè le macchine e gli utensili delle officine di proprietà dei comuni e destinati al servizio dei corpi pompieri comunali all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sono devoluti in proprietà ai Corpi dei vigili del fuoco.

Il materiale antincendi, di proprietà di privati o di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnavano servizio pubblico antincendi, qualora se ne

ritenga utile l'acquisto, potrà essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo di stima.

Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le Amministrazioni provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo di cui all'articolo 21, corrisponderanno ai comuni il canone di affitto.

Le convenzioni eventualmente esistenti tra i comuni ed altri enti pubblici e privati, per prestazioni di servizio antincendi da parte dei corpi comunali pompieri, continueranno ad avere efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i Corpi dei vigili del fuoco ai corpi comunali.

CAPO III.

CANONI CONSOLIDATI

ART. 64.

I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termine dell'articolo 45, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizî antincendi, risultanti dal bilancio preventivo 1935, tenuto presente quanto segue:

a) la spesa per stipendî, indennità ed assegni di qualsiasi natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;

b) la spesa per stipendî, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale che disimpegnava promiscuamente i servizî antincendi ed altri servizî dell'amministrazione comunale, deve essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni del personale medesimo nell'interesse dei servizî antincendi;

c) la spesa per stipendî, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale amministrativo e contabile deve essere consolidata nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto esclusivamente ai servizî antincendi, ed, in quota parte proporzionale alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei corpi pompieri cumulativamente con altri servizî del Comune;

d) la spesa per assegnazione di premî demografici o per la concessione di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla forza del personale addetto ai servizi antincendi;

e) la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizî antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti sia stata sospesa la iscrizione nel bilancio; analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia ecceduto la previsione;

f) la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per i fitti figurativi deve essere consolidata ragguagliandola al prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;

g) le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento, gas, acqua, provvista di mobili, stampati, cancelleria, telefono, telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonchè tutte le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.

ART. 65.

Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonchè le spese per l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.

ART. 66.

Per i Comuni che avevano corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non può essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.

Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.

Per i Comuni, che avevano corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, le percentuali di cui ai comma 1° e 2° sono elevate a tre decimi.

ART. 67.

Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'articolo 91, lettera *d*), n° 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone è consolidato in una somma calcolata su l'aliquota di lire 1.50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico del 1936.

ART. 68.

La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli articoli 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, è fatta dal Prefetto.

ART. 69.

L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'articolo 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936-XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

I canoni di cui all'articolo 67, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 70.

Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite, d'intesa con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle Scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonchè quant'altro ha attinenza con l'esecuzione della presente legge.

ART. 71.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici sia dai privati.

ART. 72.

Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze e con gli altri eventualmente competenti.

ART. 73.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, ed il Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 454.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 70, rimangono ferme, in quanto non siano incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di servizî antincendi.

Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali e non contemplate nella lettera *d*) dell'articolo 64.

In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui alla presente legge restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i posti del personale addetto esclusivamente ai cessati corpi pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi e contabili.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 35, 40, 42, 58, 59, 60, 61, hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

TABELLA *A*.

NUMERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO.

NUMERO	CORPO	NUMERO	CORPO	NUMERO	CORPO
1	Roma	33	Forlì	65	Pisa
2	Alessandria	34	Udine	66	Pistoia
3	Ancona	35	Frosinone	67	Potenza
4	Aosta	36	Genova	68	Ragusa
5	Aquila	37	Gorizia	69	Ravenna
6	Arezzo	38	Grosseto	70	Reggio Calabria
7	Ascoli Piceno	39	Imperia	71	Reggio Emilia
8	Asti	40	Taranto	72	Rieti
9	Avellino	41	Pola	73	Agrigento
10	Bari	42	La Spezia	74	Rovigo
11	Belluno	43	Lecce	75	Salerno
12	Benevento	44	Littoria	76	Sassari
13	Bergamo	45	Livorno	77	Savona
14	Bologna	46	Lucca	78	Siena
15	Bolzano	47	Macerata	79	Siracusa
16	Brescia	48	Mantova	80	Sondrio
17	Brindisi	49	Apuania	81	Teramo
18	Cagliari	50	Matera	82	Terni
19	Caltanissetta	51	Messina	83	Torino
20	Campobasso	52	Milano	84	Trapani
21	Fiume	53	Modena	85	Trento
22	Catania	54	Napoli	86	Treviso
23	Catanzaro	55	Novara	87	Trieste
24	Chieti	56	Nuoro	88	Varese
25	Como	57	Padova	89	Venezia
26	Cosenza	58	Palermo	90	Vercelli
27	Cremona	59	Parma	91	Verona
28	Cuneo	60	Pavia	92	Vicenza
29	Enna	61	Perugia	93	Viterbo
30	Ferrara	62	Pesaro	94	Zara
31	Firenze	63	Pescara		
32	Foggia	64	Piacenza		

TABELLA *B*.

SERVIZI ANTINCENDI.

1. — RUOLO TECNICO (UFFICIALI PERMANENTI).

(GRUPPO *A*).

		NUMERO DEI POSTI
Grado V.	— Comandante delle scuole	1
» VI.	— Ispettore superiore e ufficiale di 1ª classe	10 (*a*)
» VII.	— Ufficiale di 2ª classe	14
» VIII.	— Ufficiale di 3ª classe	27
» IX.	— Ufficiale di 4ª classe	60
» X.	— Ufficiale di 5ª classe	38
		150

2. — RUOLO TECNICO TRANSITORIO (UFFICIALI PERMANENTI E COADIUTORI) (*b*).

(GRUPPO *B*).

		NUMERO DEI POSTI
Grado VIII.	— Ufficiale di 3ª classe e Coadiutore principale	5
» IX.	— Ufficiale di 4ª classe e Coadiutore	10
» X.	— Ufficiale di 5ª classe e Coadiutore aggiunto	34
» XI.	— Ufficiale di 6ª classe e Vice Coadiutore	
		49

3. — RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI.

(GRUPPO *A*).

		NUMERO DEI POSTI
Grado VII.	— Ispettore sanitario (*c*)	1
» X.	— Ispettore ginnico-sportivo (*d*)	1
		2

(GRUPPO *C*).

Grado VIII.	— Assistente principale	2
» IX.	— Primo assistente	2
» X.	— Assistente	3
» XI.	— Assistente aggiunto	3
» XII.	— Vice assistente	6
		16

(*a*) Di cui 3 con funzioni di ispettore superiore. Tali funzioni sono affidate a scelta del Ministro per l'interno agli ufficiali di 1ª classe.

L'incarico è temporaneo e revocabile.

Gli ispettori superiori si intendono gerarchicamente superiori agli altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

(*b*) I posti di questo ruolo mano mano che si rendono disponibili sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre le prime nove eliminazioni non danno luogo ad aumento di posti, le successive quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado X e le rimanenti otto nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo *A*.

(*c*) Consegue il grado VI su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno dopo avere compiuto nel grado VII almeno cinque anni di effettivo servizio.

(*d*) Consegue, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, il grado IX dopo avere compiuto nel grado X almeno 8 anni di effettivo servizio.

TABELLA *C*.

CATEGORIA DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO (*a*).

Categoria 1ª:

Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino.

Categoria 2ª:

Bari – Bologna – Firenze – Messina - Reggio Calabria – Trieste – Venezia.

Categoria 3ª:

Alessandria – Ancona – Bergamo – Bolzano – Brescia – Cagliari – Catania – Fiume – Cuneo – Udine – Taranto – Pola – La Spezia – Livorno – Novara – Padova – Pisa – Trento – Verona – Vicenza.

Categoria 4ª:

Agrigento – Aosta – Apuania – Aquila – Arezzo – Ascoli Piceno – Avellino – Belluno – Benevento – Brindisi – Caltanissetta – Campobasso – Catanzaro – Chieti – Como – Cosenza – Cremona – Ferrara – Foggia – Forlì – Gorizia – Imperia – Lecce – Littoria – Lucca – Macerata – Mantova – Modena – Parma – Pavia – Perugia – Pesaro – Pescara – Piacenza – Pistoia – Potenza – Ragusa – Ravenna – Reggio Emilia – Rovigo – Salerno – Sassari – Savona – Siena – Siracusa – Sondrio – Terni – Trapani – Treviso – Varese – Vercelli.

Categoria 5ª:

Asti – Enna – Frosinone – Grosseto – Matera – Nuoro – Rieti – Teramo – Viterbo – Zara.

(*a*) I Corpi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria sono comandati rispettivamente da ufficiali di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe.

Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi. (1543)

ART. 1.

Le conserve di pomodoro e le conserve alimentari, in genere, possono essere conservate in recipienti confezionati con lamierino nero verniciato o con altri materiali, purchè questi o le vernici adoperate risultino inattaccabili dai prodotti che tali recipienti debbono contenere e non cedano al prodotto conservato sostanze tossiche o che possono comunque riuscire nocive alla salute.

ART. 2.

È consentita, in deroga alla legislazione vigente, l'aggiunta, nella misura massima dell'1 per mille, di acido salicilico o di acido benzoico, ai fini di una migliore e più lunga conservazione, alle conserve di pomodoro confezionate o, comunque, destinate a rimanere per qualche tempo in recipienti a chiusura non ermetica.

Le ditte produttrici di conserve di pomodoro che intendano impiegare nei loro prodotti gli antifermentativi suindicati, debbono darne comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per la vigilanza e i controlli di rispettiva competenza.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno, in deroga alla legislazione vigente, potrà autorizzare, caso per caso, agli effetti di una migliore e più lunga conservazione, l'aggiunta di sostanze antifermentative alle conserve di pomodoro ed agli altri alimenti e bevande che riconosca suscettibili di subire, senza pregiudizio della salute pubblica, tale trattamento conservativo.

ART. 4.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà data dal Ministro dell'interno, su domanda della ditta interessata.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma, oltre alla indicazione del nome o ragione sociale della Ditta e della ubicazione dello stabilimento di produzione, deve contenere la indicazione dei prodotti ai quali si intende aggiungere l'antifermentativo, la natura di questo e la dose percentuale che si vuole impiegare nonchè il metodo di analisi qualitativa e quantitativa.

A corredo della domanda devono essere presentati, per i controlli da eseguirsi dall'Istituto di Sanità pubblica, tre campioni del prodotto già addizionato dell'antifermentativo nella quantità dichiarata, nonchè dell'antifermentativo stesso, e tre esemplari del cartello, dell'involucro e della etichetta di cui al seguente articolo.

ART. 5.

L'aggiunta dell'antifermentativo, la denominazione di esso e la dose percentuale impiegata, devono risultare dalle indicazioni stampate su appositi cartelli, sui recipienti o sulle etichette dei recipienti che racchiudono i prodotti e sugli involucri.

I caratteri tipografici usati per la indicazione dell'aggiunta dell'antifermentativo devono essere di formato almeno uguale a quelli usati per la indicazione del prodotto.

ART. 6.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, è consentita l'aggiunta di cloruro di sodio alle conserve di pomodoro conservate in recipienti a tenuta non ermetica nella misura massima del 10 per cento.

ART. 7.

Le infrazioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con le sanzioni stabilite dall'articolo 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 13 e 14, primo comma, lettera *c*) e ultimo comma della legge anzidetta.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà efficacia sino alla cessazione dello stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni. (1549)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI